



UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA



**Il Rettore**  
Prof. Pierpaolo Limone

**Il Direttore generale**  
Dott.ssa Teresa Romei

**Oggetto:** *Evoluzione del quadro epidemiologico dell'infezione da COVID 19 e normativo. Svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza. Aggiornamento indicazioni operative.*

## IL RETTORE

### PREMESSO CHE

- l'Ateneo con successivi provvedimenti e, da ultimo, con DR n. 1188/2021 – prot. n. 40991 del 14/09/2021, ha progressivamente posto in atto le iniziative necessarie affinché le attività didattiche e curriculari siano svolte prioritariamente in presenza, così come indicato dalle chiare e precettive disposizioni normative in tal senso dettate dal D.L. 6 agosto, 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, il cui art. 1, co. 1, secondo periodo, segnatamente dispone “*Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza*”;
- per consentire lo svolgimento in presenza, tra le altre, delle attività didattiche e curriculari dianzi richiamate, il comma 2 del citato art. 1 ha disposto l'adozione, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie di fondamentali misure minime di sicurezza tra cui: a) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; b) il divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- alle innanzi riportate misure si aggiunge la norma contenuta all'art. 9-ter del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 6 del ridetto art. 1 del DL n. 111/2021, che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, prescrive l'obbligo per tutto il personale, tra cui quello universitario e per gli studenti universitari, dall'1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19;

### PRESO ATTO DEL FATTO CHE

- lo scorso 7 ottobre il Consiglio dei Ministri, alla luce dell'evoluzione del quadro epidemiologico dell'infezione da COVID 19 e dell'andamento della campagna vaccinale, ha, con provvedimento in corso di pubblicazione, dettato nuove norme sull'accesso alle strutture in cui si svolgono attività culturali, sportive e ricreative, prevedendo, in particolare, che dall'11 ottobre p.v. i luoghi della cultura potranno tornare a ospitare il pubblico al massimo della loro capienza;
- in data 8 ottobre 2021 è pervenuta la nota n. 13675 del MUR – Segretariato Generale – Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore, con cui sono stati forniti alle Università alcuni aggiornamenti rivenienti dalla evoluzione del quadro epidemiologico e, conseguentemente, normativo, come sopra rappresentata;
- con la ridetta nota, il MUR ha invitato gli Atenei a mettere in atto tutte le iniziative necessarie affinché le attività didattiche e curriculari siano svolte prioritariamente in presenza attese le prescrizioni normative innanzi riportate, al fine di garantire agli studenti universitari, nello svolgimento dell'anno accademico, il più ampio “ritorno alla normalità” in condizioni di massima sicurezza, evidenziando, nel contempo, come lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza, sia peraltro supportato anche dal mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego che prevede, a far data dal 15 ottobre p.v., il ripristino dell'attività in presenza quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici (art. 1, co. 1, DPCM 23 settembre 2021);
- le attività didattiche e curriculari in presenza debbono necessariamente coniugarsi con le misure di contenimento del contagio previste dal richiamato DL 111/2021 e prontamente implementate da questo Ateneo, con particolare

riguardo alla rigorosa osservanza delle prescrizioni in materia di "green pass" e all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

- nella citata nota ministeriale viene evidenziato come il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro rappresenti una raccomandazione, derogabile, tra l'altro, in considerazione delle condizioni strutturali-logistiche degli edifici, al fine di assicurare la prioritaria frequenza in presenza alle attività didattiche e curriculari;
- detta raccomandazione va altresì interpretata alla luce della sopravvenuta normativa del 7 ottobre 2021 di cui sopra, con cui si prevede che nei luoghi di cultura la capienza consentita sia del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all'aperto che al chiuso, fermo restando che l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID 19;
- le attuali condizioni strutturali-logistiche delle strutture didattiche dell'Ateneo in uno con l'importante numero degli studenti iscritti, di fatto limitano significativamente, in caso di ridotta capienza imposta di aule, sale lettura, biblioteche e laboratori didattici, la piena attuazione della normativa che dispone, come più volte ribadito, che le attività didattiche e curriculari siano svolte prioritariamente in presenza;

#### **RITENUTO**

- alla luce del mutato quadro normativo conseguente alla evoluzione del quadro epidemiologico dell'infezione da COVID 19 nonché dei puntuali contenuti della nota ministeriale dell'8 ottobre 2021 sopra richiamata, di dover procedere a un aggiornamento delle indicazioni operative in precedenza fornite in materia di distanziamento interpersonale e conseguente capienza massima delle strutture di Ateneo in cui si svolgono le attività didattiche e curriculari, ivi incluse le sale lettura e biblioteche, consentendo la medesima al 100 per cento di quella massima autorizzata e fermo restando i prescritti obblighi in materia di green pass e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- di continuare, ad ogni buon fine, a garantire la erogazione della didattica in modalità duale a beneficio, in particolare, degli studenti "fragili";
- che, ai fini del tracciamento delle presenze degli studenti nelle strutture didattiche, quale ulteriore misura di contenimento e gestione del rischio sanitario da COVID-19, l'accesso alle aule nonché a sale lettura e biblioteche continui ad avvenire previa prenotazione del posto tramite l'app ECCOMI;

#### **VISTO**

- l'art. 11, co. 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo;

### **DECRETA**

- Per tutte le motivazioni in narrativa richiamate e che qui si intendono integralmente riportate, con decorrenza dalla data di adozione del presente decreto e sino a diverse disposizioni:
  - 1) la capienza massima degli ambienti delle strutture di Ateneo in cui si svolgono le attività didattiche e curriculari, ivi incluse le sale lettura e biblioteche, è consentita al 100 per cento di quella massima autorizzata, fermo restando l'osservanza dei prescritti obblighi normativi in materia di green pass e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  - 2) resta garantita la erogazione della didattica in modalità duale a beneficio, in particolare, degli studenti "fragili";
  - 3) ai fini del tracciamento delle presenze degli studenti nelle strutture didattiche, quale ulteriore misura di contenimento e gestione del rischio sanitario da COVID-19, l'accesso alle aule nonché a sale lettura e biblioteche continuerà ad avvenire previa prenotazione del posto a sedere tramite l'app ECCOMI.

Il Rettore

Prof. Pierpaolo Limone

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione nelle loro prossime riunioni.